

## CONVENZIONE

### PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO IN EMERGENZA E

### L'ATTIVITA' DI SOCCORSO SANITARIO DI EMERGENZA

TRA

L'AZIENDA REGIONALE PER L'EMERGENZA SANITARIA (ARES 118) con sede in Roma, Via Portuense 240 CF 08173691000 in persona del Direttore Generale p.† Dott.ssa Maria Paola Corradi

E

L'Ente/Associazione e/o Istituzione di Volontariato a carattere associativo con sede legale in ..... Via/P.zza ..... n. .... CF ..... in persona del ..... Dott. .... in qualità di .....

#### Premesso che

- a) L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118 - è ente dipendente della Regione Lazio, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legati al primo intervento. L'ARES 118, inoltre, provvede al raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale.
  - b) Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ARES 118 si occupa di garantire il servizio di soccorso sanitario.
  - c) Le attività di competenza di ARES si svolgono, oltre che con mezzi, strutture e personale gestiti direttamente, anche con un sistema di approvvigionamento "doppio binario" alternativamente mediante:
    - convenzioni dirette con associazioni di volontariato fra le quali si annovera anche l'Ente/Associazione e/o Istituzione di Volontariato a carattere associativo;
    - pubblici contratti con soggetti privati e/o associazioni di volontariato nel rispetto della vigente normativa di cui al D.Lgs. n 163/2006 nei limiti di sua applicazione posto che trattasi di prestazioni rientranti nell'allegato IIB del citato Codice dei Contratti.
  - d) La LR 29 del 28 giugno 1993, disciplinante le attività del volontariato, ha previsto che *"la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici subregionali, ivi comprese le aziende sanitarie locali, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato, purché queste siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all'articolo 3 e dimostrino attitudine e capacità operative in relazione all'attività da svolgere"*.
- 1) La Legge Regionale n. 49 del 1989 disciplina il servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private nel territorio della Regione Lazio.
  - 2) La Deliberazione del Consiglio della Regione Lazio n. 1004/1994 al punto 9), dispone la possibilità di ricorrere in via prioritaria, previa stipula di convenzione, ai servizi delle Associazioni di

Volontariato per l'integrazione del sistema di emergenza sanitaria sia con riferimento ai punti di Primo Soccorso che con riferimento al trasporto sanitario.

- 3) La Legge Regionale n. 9 del 03.08.2004, istitutiva dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria ARES 118, disciplina l'organizzazione, il coordinamento e la gestione della fase di allarme e di risposta extraospedaliera all'emergenza sanitaria.
- 4) In particolare la predetta L. R. n. 9/2004 precisa, all' art. 4 comma 3 lettera d): "...3. *Nell'esercizio delle proprie competenze [...] d) attiva procedure per l'eventuale utilizzazione dei mezzi di soccorso autorizzati al funzionamento, gestiti dagli organismi di cui alla lettera c) e dagli altri enti ed organismi pubblici e privati, ivi compresa l'Associazione italiana della Croce rossa, accreditati ai sensi della normativa vigente...*"
- 5) L'Ente/Associazione e/o Istituzione di Volontariato a carattere associativo risulta iscritto nel Registro regionale delle Associazioni istituito presso il competente assessorato regionale in materia di politiche per la qualità della vita secondo le procedure previste all'art. 9 della L.R. 01.09.1999, n. 22 a far data dal .....; iscrizione sempre rinnovata con provvedimento ultimo del .....
- 6) La recente sentenza della Corte di giustizia europea, Sez. V, 11/12/2014 n. C-113/13 ha, peraltro, chiarito che i servizi di trasporto sanitario di urgenza possono essere attribuiti in via prioritaria e con affidamento diretto alle associazioni di volontariato, senza che ciò costituisca violazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE e ciò, anche in mancanza di qualsiasi pubblicità, purché l'ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l'attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata.
- 7) Con Ordinanza Tar Piemonte, sez. I, del 28 gennaio 2014, n. 161, si è puntualizzato che le convenzioni con le Associazioni di Volontariato devono presentare un meccanismo di rimborso spese genuino e, quindi, è necessario che le medesime, nell'ambito degli stanziamenti preventivi di spesa necessari massimi predisposti dagli Enti Pubblici, debbano prevedere che i rimborsi saranno riconosciuti solo a consuntivo, a fronte di spese documentate, tra le quali è stato ritenuto corretto anche la messa a disposizione di un locale presso le strutture ospedaliere, da utilizzare per consentire il servizio nel suo complesso, nonché il riconoscimento, in determinati casi, di buoni pasto agli addetti.
- 8) Con sentenza n 3208 del 26 giugno 2015, il Consiglio di Stato ha avallato la legittimità di un sistema convenzionale basato sul meccanismo del rimborso dei costi di erogazione del servizio ove si è statuita la legittimità di clausole convenzionali di rimborsi (sotto forma di rimborsi per ciascun intervento, per chilometraggio o per durata dello stazionamento degli automezzi utilizzati), in relazione alle diverse tipologie di intervento (interventi in emergenza/urgenza; trasporti per trattamenti di dialisi; trasporti programmati territoriali; trasporti programmati ospedalieri), fissati quale "tetto massimo erogabile" sulla base di presentazione di un rendiconto che "*certifichi i costi effettivamente sostenuti dall'Associazione al fine di verificare la coerenza con quanto rimborsato ....*". La medesima pronuncia ha ritenuto legittimo annoverare fra i costi da indicare nel rendiconto anche "*... i costi diretti del servizio e quelli indiretti (indicativamente riguardanti gli affitti, le manutenzioni e le spese generali), quest'ultimi da imputare in proporzione alla quota di attività effettivamente dedicata ai servizi svolti ...*".
- 9) **Con deliberazione n. ..../dg del .....2017 ARES 118 (indizione)** ha previsto costi nei limiti dell'importo massimo rimborsabile per anno di € 15.629.764,56 IVA esente per l'impiego di risorse aggiuntive in fascia oraria giornaliera di servizio continuativo e stazionamento nelle località così

come individuate come punto d'intervento con tipologia di mezzo indicato dalla Direzione Sanitaria che vengono fatte oggetto del servizio da affidare con la presente convenzione;

- 10) Tale importo quale tetto annuo del rimborso dei costi è da intendersi come spesa suscettibile di aggiornamenti e rimodulazioni in relazione ai servizi da affidare a seguito dell'acquisizione di diverse e più precise indicazioni di differenti bisogni percepiti in itinere e di criticità rilevate sul campo.
- 11) Con deliberazione ARES 118 n. 493/dg del 27.11.2015 modificata e integrata con deliberazione n. 524/dg del 22.11.2016 è stato approvato la "Schema tipo di Convenzione" e il sistema di rendicontazione per le convenzioni con la previsione di un tetto massimo per ciascuna prestazione, come rappresentato nell'allegato "Modello A", in calce alla presente convenzione;
- 12) L'Ente/Associazione e/o Istituzione di volontariato a carattere associativo, a seguito di selezione tra gli iscritti all'Albo Fornitori istituito con deliberazione n. 52/dg del 24.1.2014 è risultato dotato di struttura organizzativa idonea e sperimentata per potere svolgere la necessaria integrazione del servizio sanitario in emergenza ed attività di soccorso sanitario di emergenza .
- 13) I costi, giuste previsioni che precedono, se affrontati mediante integrazione del servizio sanitario in emergenza ed attività di soccorso sanitario di emergenza con affidamenti a convenzione, andranno comunque documentati dall'Ente ed in genere dalle Associazioni di Volontariato in sede di trasmissione della richiesta di rimborso e che, in mancanza, l'ARES 118 sarà legittimata a sospendere il procedimento di liquidazione della medesima.
- 14) In applicazione dei citati principi viene allegato in calce alla presente Convenzione il "**Modello A**" contenente anche lo schema di rendiconto gestionale, con il quale l'Ente/Associazione e/o Istituzione di volontariato a carattere associativo deve certificare i costi effettivamente sostenuti, con conseguente facoltà di ARES 118 di provvedere al rimborso delle sole spese effettivamente sostenute e certificate mediante l'utilizzo di detto schema.

#### **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

##### **Articolo 1 – Premesse e Normativa di riferimento**

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme che l'Ente, con la sottoscrizione della presente convenzione si impegna a rispettare:

- decreto del Ministro dei Trasporti 17 dicembre 1987, n.553 "normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze";
- D.P.R 27 marzo 1992: "atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";
- Atto di intesa Stato - Regioni del 17 maggio 1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R 27 marzo 1992", recepite dalla R. L. con DCA n. 158 del 2.11.2015;
- Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1996, n.87 "livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

- D.G.R. della Regione Lazio 14 luglio 2006, n.424 "Requisiti minimi di accreditamento per l'esercizio di attività sanitarie";
- Decreto del Ministro dei Trasporti 1 settembre 2009, n.137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- Decreto del Ministro dei Trasporti 29 ottobre 2010 " Riconoscimento norma UNI EN 1789- ambulanze";
- ogni altra normativa nazionale e regionale prevista in materia.

## **Art 2 - Definizioni ed Acronimi**

Nell'ambito della presente convenzione verranno adottate le seguenti definizioni.

**ARES 118:** Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria.

**ENTE:** soggetto giuridico esterno.

**Centrale Operativa:** svolge i compiti di gestione e coordinamento della risposta all'emergenza sanitaria extra-ospedaliera nel territorio di propria competenza.

**MSA:** autoambulanza medicalizzata

**MSB:** autoambulanza infermieristica

**AM:** automedica

**PMA:** posto medico avanzato

**PMR:** punto mobile di rianimazione

**UNIDEC:** unità di decontaminazione

**H 24:** orario di servizio senza soluzioni di continuità.

**H12:** orario di servizio diurno ( 08:00- 20:00 se non diversamente specificato dalla Centrale Operativa) tutti i giorni della settimana, compresi i festivi.

**Postazione:** struttura presso la quale sostano una o più ambulanze e i relativi equipaggi, in attesa dell'attivazione da parte della Centrale operativa 118 territorialmente competente.

**Posizionamento:** ubicazione presso la quale sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi, in attesa dell'attivazione da parte della Centrale operativa 118 territorialmente competente.

**Località di competenza:** insieme dei luoghi che i mezzi devono essere in grado di raggiungere nei tempi prefissati, quando sono comandate dalla Centrale Operativa dell'ARES 118.

**Attivazione:** segnalazione di intervento da parte della Centrale Operativa 118 territorialmente competente.

**Direttore dell'esecuzione:** soggetto incaricato dell'ARES al controllo e alla corretta esecuzione del servizio.

**Direttore tecnico ENTE:** Il soggetto incaricato dall'Ente per interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione per tutti i problemi derivanti dall'esecuzione del servizio.

**Tavolo tecnico:** disposto per valutare e proporre soluzioni tese al miglioramento del servizio.

### **Articolo 3 – Oggetto e durata**

Il presente accordo ha ad oggetto l'attività di supporto ad ARES, con riferimento al soccorso sanitario, ai maxi eventi e/o maxi emergenze e manifestazioni che si svolgeranno nel corso di vigenza della convenzione.

La convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione e avrà durata biennale eventualmente rinnovabile per ulteriori anni uno previo accordo tra le parti da sottoscrivere almeno un (1) mese prima della scadenza naturale.

Le tipologie e caratteristiche prestazionali oggetto della presente convenzione sono descritte nel "Modello A" allegato alla presente convenzione.

La presente convenzione va intesa aperta e, quindi, è costituita da prestazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel numero e nella localizzazione. Pertanto la quantità delle prestazioni da eseguire dipenderà dalle necessità che verranno in evidenza nell'arco di tempo previsto convenzionalmente e le stesse verranno affidate con apposito atto ed impegno a bilancio con relativo numero di CIG.

L'Ente si impegna ad effettuare l'attività oggetto del presente accordo con l'utilizzazione dei mezzi, delle attrezzature e del personale di cui dispone così come elencati in allegato alla presente ed offerti in relazione al servizio affidato.

L'Ente si impegna altresì ad eseguire le attività oggetto del presente accordo svolgendo i servizi disposti esclusivamente dalla Centrale Operativa 118 e non può gestire, coordinare ed organizzare in proprio le chiamate di soccorso sanitario.

È escluso il sub affidamento anche parziale delle attività oggetto della presente convenzione trattandosi di attività da svolgere soggette a specifica autorizzazione sanitaria.

L'impiego di mezzi di soccorso in dotazione dell'Ente, da espletarsi sul territorio della Regione Lazio, avverrà sotto il coordinamento ed il controllo dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES e nel rispetto dei protocolli e delle procedure delle Centrali Operative competenti per territorio.

Le specifiche attività che formano oggetto della presente convenzione fra l'Ente e l'ARES, nonché le modalità con le quali tale collaborazione si instaura, sono definite a norma dell'art. 45, ultimo comma, della legge 23 Dicembre 1978 n. 833 ed in conformità a quanto stabilito dalla legge 11 Agosto 1991 n. 266 e dalle leggi regionali vigenti, con le seguenti tipologie di risorse:

<b>Servizio di soccorso in emergenza:</b>	<b>SI/NO</b>
---	--------------

MSB

MSA

Automedica

53

**Servizio di tutela sanitaria nei grandi eventi: SI/NO**

- MSB
- MSA
- Automedica
- PMA
- PMR
- Auto di Coordinamento
- Posto di Comando avanzato
- Squadra di soccorritori a piedi
- Squadra di soccorritori a piedi con defibrillatore

**Servizio di soccorso in emergenza per maxiemergenze: SI/NO**

- MSB
- MSA
- Automedica
- PMA
- PMR
- Auto di Coordinamento
- Posto di comando avanzato
- Squadra di soccorritori a piedi
- Squadra di soccorritori a piedi con defibrillatore
- Colonna mobile
- Unità di decontaminazione (UNIDEC)
- Squadra N.B.C.R. per montaggio tenda di decontaminazione
- Squadra N.B.C.R. per la decontaminazione sanitaria

Ulteriori servizi speciali in relazione alla tipologia di intervento

(Da dettagliare)

#### **Articolo 4 – Svolgimento del servizio**

Ogni volta che ARES 118 abbia la necessità, ricorrerà all'Ente inoltrando il "**Modello B**" "Richiesta Attivazione servizi" allegato al presente accordo, contenente le precisazioni del servizio richiesto.

#### **Articolo 5 - Caratteristiche del servizio**

##### **Posizionamento/postazione**

Ciascun posizionamento/postazione prevede la allocazione di una o più risorse previste nella presente convenzione in una specifica collocazione geografica, individuata dall'ARES 118, in cui l'Ente stabilisce uno stazionamento in caso di attività ordinaria o sarà chiamato ad operare in caso di maxiemergenze o maxieventi.

Negli stazionamenti, è cura dell'Ente garantire, in ogni caso, adeguate soluzioni logistiche per le necessità degli operatori, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata e del punto di partenza identificato dalla C.O. di competenza.

Ad ogni inizio turno, e durante l'espletamento dell'attività, il mezzo deve presentarsi correttamente pulito e sanificato a carico dell'Ente e secondo le procedure fornite dalla C.O. ARES 118 di pertinenza territoriale.

##### **Mezzi di soccorso**

##### **Elenco dei mezzi**

L'Ente produce, secondo lo schema di cui al **Modello C**, l'elenco dei mezzi di soccorso e delle altre risorse che verranno utilizzati per l'attività oggetto della presente convenzione, con indicazione di marca e modello, titolo che ne giustifica il possesso, data di prima immatricolazione, data ultima revisione, targa, chilometraggio totale, determina di autorizzazione regionale per le ambulanze, tipologia di mezzo primario o sostitutivo.

Gli elenchi sono forniti anche in formato elettronico.

Non è possibile presentare un mezzo primario in più di un posizionamento/postazione.

Deve essere presentato almeno un mezzo sostitutivo per posizionamento/postazione.

I mezzi sostitutivi devono possedere le medesime caratteristiche dei mezzi primari e deve essere in ogni caso garantita la sostituzione del mezzo in avaria entro un'ora, con la dotazione prevista per il mezzo titolare.

L'Ente potrà utilizzare per il servizio solo i mezzi primari e sostitutivi presenti nell'elenco **Modello C** in allegato al presente accordo. Durante il corso del rapporto convenzionale l'immissione in servizio di un mezzo diverso deve comunque risultare presente nell'Albo fornitori aziendale istituito con deliberazione n. 52/dg del 24.1.2014. L'effettivo utilizzo all'atto dell'immissione in servizio deve comunque essere autorizzato anche dalla C.O., anche ai fini di una verifica dei requisiti.

In ogni caso, l'Ente non potrà immettere in servizio mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste nel presente atto.

##### **Caratteristiche dei mezzi di soccorso**

I mezzi di soccorso devono essere immatricolati secondo i seguenti riferimenti.

- Ambulanze: autoambulanze di tipo A ai sensi:
  - o del D.M. 17.12.1987 n. 553 – normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze oppure qualora il mezzo sia esplicitamente richiesto nell'affidamento ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali".
  - o del Decreto del Ministero dei Trasporti 1 settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- Automediche:
  - o mezzo di soccorso avanzato ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e della navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo".

I mezzi di soccorso devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- essere nella piena disponibilità dell'Ente alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in stati esteri) non antecedente a 5 (cinque) anni rispetto alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- chilometri percorsi non superiori a 200.000 alla data di sottoscrizione della presente convenzione;
- con revisione annuale effettuata.

L'Ente in relazione ad ogni mezzo messo a disposizione ed elencato nel MODELLO C dovrà possedere l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di soccorso-trasporto infermi, rilasciata dalla Regione Lazio ed essere inserito ogni mezzo nell'elenco di cui alla Delibera ARES 118 n. 343 del 27.11.2014 e ss.mm.ii.

Tutte le autoambulanze devono risultare autorizzate allo svolgimento delle attività di soccorso per l'Ente firmatario della convenzione e riportate in allegato al presente atto.

L'Ente dovrà mantenere la disponibilità e l'autorizzazione all'utilizzo delle ambulanze, per l'attività di soccorso, per tutta la durata del rapporto convenzionale.

#### **Dotazioni dei mezzi di soccorso.**

I mezzi di soccorso devono essere dotati delle attrezzature e di presidi previsti dalla normativa regionale:

- autoambulanze: L. R. n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.2, autoambulanza di soccorso di base; paragrafo 1.1.10.3 autoambulanze di soccorso avanzato;
- automediche: DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.4, mezzo di soccorso avanzato su autovettura.

Per i mezzi forniti tale dotazione, prevista dalla normativa, può essere integrata da quella ritenuta necessaria per l'espletamento del servizio, come da indicazione del Direttore C.O. competente o su disposizione della Direzione sanitaria aziendale.

In merito alle apparecchiature e ai presidi la normativa di riferimento è la UNI EN 1789/2010.

La dotazione dei farmaci verrà definita ed eventualmente aggiornata periodicamente sulla base delle indicazioni della Centrale Operativa di riferimento.

I farmaci, i presidi e le attrezzature, comunque, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa e corrispondenti ai protocolli e alle procedure adottate o che verranno adottate dalla Centrale Operativa di riferimento, anche per quel che riguarda la possibilità di effettuare la teletrasmissione di dati.

### Equipaggio

#### *Elenco del personale*

All'atto di sottoscrizione del presente atto l'Ente presenta il **Modello D1 "Elenco personale alla stipula della convenzione" (Elenco delle unità di personale regolarmente abilitato al soccorso delle quali dispone l'E/a/i complessivamente) recante l'elenco nominativo degli operatori che verranno destinati al Servizio, distinto per qualifica, specificando se si tratta di volontari o di dipendenti.**

Nel Modello D1 deve, inoltre, essere riportata la natura del rapporto tra operatore ed Ente, ad esempio con il numero di iscrizione al registro obbligatorio dei volontari, la descrizione della qualifica riportata nel contratto dei dipendenti e il CCNL di riferimento, la partita IVA se liberi professionisti e attestazione della formazione conseguita.

Tali dati verranno supportati dalla relativa documentazione prima dell'inizio dell'attività oggetto della presente convenzione.

Al momento dell'affidamento dovrà essere compilato il **Modello D2 "Elenco del personale all'atto dell'affidamento" (Elenco delle unità di personale" che si propone per lo svolgimento del servizio oggetto di convenzione tra quelli inclusi nel precedente modello D1:**

nel quale saranno **elencati i nominativi del personale che sarà effettivamente utilizzato nel servizio. Tali nominativi dovranno essere ricompresi fra quelli già forniti nel Modello D1.**

Gli elenchi saranno forniti su supporto cartaceo e in formato elettronico secondo la modulistica prevista e corredati dalla documentazione a supporto.

Al fine di poter garantire la copertura dei turni l'Ente si avvale del personale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e delle leggi regionali vigenti e dei regolamento aziendali.

L'ente può far svolgere gli stessi anche a personale dipendente, a condizione che la percentuale di orario svolto sia comunque inferiore al 50% rispetto al monte ore complessivo.

### Composizione

Gli equipaggi delle risorse oggetto dell'affidamento avranno la composizione prevista nell'affidamento stesso.

9

Il personale dell'Ente deve essere presente nelle varie turnazioni, rispettando l'orario di servizio assegnato secondo le normative vigenti, con vigilanza e responsabilità del Rappresentante Legale dell'Ente.

La numerosità del personale, per ciascuna risorsa, deve essere tale da garantire il rispetto delle vigenti normative del CCNL adottato, nel caso di personale dipendente, per il quale il debito orario di riferimento è pari a 36 ore; per servizi H24 devono quindi essere presenti nell'elenco del personale non meno di 5 persone per figura professionale.

Per i volontari si prevede un carico di lavoro inferiore, per la natura del rapporto, con una equivalenza di tre volontari per un dipendente.

### **Formazione e Attestazioni**

Il personale impiegato per il servizio deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, relative all'attività da svolgere, definite sulla base del Piano di Formazione del Personale Operante nel Sistema di Emergenza - Urgenza della Regione Lazio - Agenzia di Sanità Pubblica anno 2004.

Tali certificazioni devono essere in corso di validità, in data non antecedente a 4 anni, se non altrimenti previsto, rispetto alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio per il personale aggiunto successivamente.

L'UO aziendale per la verifica e il monitoraggio dell'attività formativa è l'UO Formazione.

L'Ente fornisce, per il **personale medico**, all'atto della stipula della convenzione, i seguenti elementi informativi che devono essere riportati nella tabella corrispondente del modello D1:

- a) cognome e nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) n° di iscrizione all'Ordine dei Medici
- f) provincia di iscrizione
- g) eventuali specializzazioni inerenti il servizio

Nella tabella è, inoltre, dichiarato l'eventuale possesso, alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio delle seguenti certificazioni:

- 1) Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 3) Attestato corso ALS/ACLS (Advanced Life Support-Advanced Cardiac Life Support)
- 4) Attestato corso Gestione del traumatizzato (o equivalente: PTC/PHTLS Prehospital Trauma Care/Pre hospital Trauma Life Support);
- 5) Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)

- 6) Attestato corso Gestione delle maxi emergenze (a cura dell'ARES 118)
- 7) Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)

Le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio ed i relativi costi non possono essere in nessun caso ricompresi nelle voci ammesse a rimborso.

Le certificazioni per gli ulteriori corsi a cura dell'ARES 118 devono essere acquisite entro 3 mesi dalla stipula dell'atto convenzionale, previo accordo con l'UOS Formazione dell'ARES 118.

Per gli **infermieri** nella tabella corrispondente del modello D1 devono essere forniti i seguenti elementi informativi:

- a) cognome e nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) iscrizione al Collegio (anno)
- f) provincia di iscrizione
- g) eventuali specializzazioni/master inerenti il servizio

Nella tabella corrispondente del modello D1, inoltre, deve essere dichiarato l'eventuale possesso, alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio, delle seguenti certificazioni:

- 1) Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 3) Attestato corso ALS/ACLS (Advanced Life Support- Advanced Cardiac Life Support)
- 4) Attestato corso Gestione del traumatizzato (o equivalente: PTC/PHLS Prehospital Trauma Care/Pre hospital Trauma Life Support);
- 5) Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)
- 6) Attestato corso Gestione delle maxi emergenze (a cura dell'ARES 118)
- 7) Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)

Le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio ed i relativi costi non possono essere in nessun caso ricompresi nelle voci ammesse a rimborso.

Le certificazioni per gli ulteriori corsi a cura dell'ARES 118 devono essere acquisite entro 3 mesi dalla stipula dell'atto convenzionale, previo accordo con l'UOS Formazione dell'ARES 118.

Il personale **addetto alla guida delle autoambulanze** deve avere più di 21 anni, essere in possesso della patente B da almeno tre anni e, ove richiesto, del certificato di abilitazione professionale. Pertanto devono essere riportati nella tabella corrispondente del modello D1:

- a) cognome e nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) n° patente di guida B
- f) n° CAP (Certificato di abilitazione professionale) KB/CQC, ove richiesto dalle vigenti normative
- g) eventuali altri titoli attinenti il servizio

Nella tabella corrispondente del modello D1 è, inoltre, dichiarato l'eventuale possesso, alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio, delle seguenti certificazioni:

- 1) Attestato corso BLSD (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 3) Attestato corso Immobilizzazione e trasporto atraumatico - ITA (a cura dell'ARES 118)
- 4) Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)
- 5) Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)
- 6) Corso teorico sulla guida in sicurezza dei mezzi di soccorso (a cura dell'ARES 118)
- 7) Attestato corso Gestione delle maxiemergenze (a cura dell'ARES 118)

Le certificazioni BLSD, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio ed i relativi costi non possono essere in nessun caso ricompresi nelle voci ammesse a rimborso.

Le certificazioni per gli ulteriori corsi a cura dell'ARES 118 devono essere acquisite entro 3 mesi dalla stipula dell'atto convenzionale, previo accordo con l'UOS Formazione dell'ARES 118.

Per i **barellieri** devono essere riportati:

- a) cognome nome
- b) data di nascita
- c) luogo di nascita
- d) codice fiscale
- e) eventuali altri titoli attinenti il servizio

Nella tabella corrispondente del Modello D1 è, inoltre, dichiarato l'eventuale possesso, alla data di consegna dell'elenco nominativo o all'immissione in servizio, delle seguenti certificazioni:

- 1) Attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
- 2) Attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
- 3) Attestato corso Immobilizzazione e trasporto atraumatico - ITA (a cura dell'ARES 118)
- 4) Attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)
- 5) Attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118)
- 6) Attestato corso Gestione delle maxiemergenze (a cura dell'ARES 118)

Le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio ed i relativi costi non possono essere in nessun caso ricompresi nelle voci ammesse a rimborso.

Le certificazioni per gli ulteriori corsi a cura dell'ARES 118 devono essere acquisite entro 3 mesi dalla stipula dell'atto convenzionale, previo accordo con l'UOS Formazione dell'ARES 118.

Gli attestati di cui ai corsi "Basic Life Support Defibrillation", Pediatric Basic Life Support Defibrillation", "Advanced Life Support" e "Gestione del Traumatizzato" devono essere rilasciati secondo le linee guida internazionali e secondo la normativa vigente in materia. Le certificazioni BLS e PBLSD devono essere aggiornate (durata della validità 24 mesi) e rilasciate da Centri di Formazione accreditati presso la Regione dove sono stati svolti, come da normativa vigente.

Tutte le attestazioni indicate nel modello D1 dovranno essere documentate dalla specifica certificazione che dovrà essere consegnata ad Ares se richiesta.

I corsi a carico dell'ARES 118 saranno svolti secondo un calendario concordato. L'Ente dovrà assicurare, a proprie spese, la frequenza dei corsi da parte del personale interessato, sostituendolo nel servizio, e corrisponderà all'ARES 118 gli importi previsti, che saranno decurtati da quanto dovuto all'Ente per l'esecuzione del servizio.

### **Telecomunicazioni**

Le telecomunicazioni tra la Centrale Operativa dell'Ares 118, competente per territorio e le risorse operative avverranno su rete telefonica fissa o su rete telefonica mobile, con le procedure operative stabilite dall'ARES 118.

Il personale di ciascuna risorsa deve essere dotato di almeno un telefono cellulare, con oneri relativi alle apparecchiature ed ai costi per le telecomunicazioni interamente a carico dell'Ente.

L'attivazione ed il mantenimento delle utenze sarà a totale carico dell'Ente.

Nelle aree territoriali della Regione Lazio, nelle quali è disponibile una rete di copertura in radiofonia, le risorse dovranno essere equipaggiate con apparecchiature radio rice-trasmittenti, compatibili con il sistema radio in uso in ARES 118.

Le apparecchiature rice-trasmittenti potranno essere del tipo portatile e veicolare; l'installazione sui mezzi di soccorso sarà effettuata a cura dell'Ente, con assunzione dei relativi costi economici.

L'Ente si impegna a rendere disponibile il proprio personale operativo per ARES 118 per corsi di formazione sull'uso degli apparecchi radio, svolti dall'Azienda.

#### **Articolo 6 – Esecuzione del servizio – Obblighi dell'Ente**

L'Ente dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, assumendo anche ogni responsabilità per la soluzione dei problemi tecnici, obbligandosi alla esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nel presente atto nonché nella vigente normativa.

L'Ente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'Ente si obbliga ad osservare nell'esecuzione del servizio tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Ente si obbliga a consentire ad ARES 118 di procedere in qualsiasi momento ed anche mediante ispezioni alle verifiche della piena e corretta esecuzione dei servizi, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle penali e/o la risoluzione della convenzione.

#### **Autorizzazione**

L'Ente deve essere in possesso, al momento della sottoscrizione della presente convenzione e per tutta la durata del servizio affidato, dell'autorizzazione per l'attività di soccorso-trasporto infermi, rilasciata da Regioni, Enti del SSN, o altri Enti, secondo la normativa di riferimento, ovvero secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza. Tutte le ambulanze impiegate nello svolgimento del servizio devono essere inserite nella suddetta autorizzazione per l'intero svolgimento dello stesso.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente all'ARES 118 le eventuali variazioni degli elementi autorizzativi e a fornire gli estremi delle autorizzazioni sanitarie relative alle medesime variazioni.

L'Ente rispetto, inoltre, a quanto sarà definito nell'atto di affidamento, è tenuta a comunicare tempestivamente, per conseguire l'autorizzazione dell'Azienda, le eventuali variazioni degli elenchi dei mezzi e del personale.

#### **Modalità operative**

Le risorse oggetto dell'affidamento possono operare esclusivamente per conto della C.O. 118 e non possono essere impiegati per nessun altro fine durante gli orari di disponibilità.

L'Ente per nessuna ragione può sospendere o non eseguire le attività oggetto del servizio pena la risoluzione dell'accordo convenzionale, con il risarcimento del danno.

E' fatto divieto al personale impiegato di richiedere o percepire compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate.

#### **Procedure e protocolli**

L'Ente è vincolato alle disposizioni indicate nei documenti operativi definiti dalla Centrale Operativa, riguardanti in particolare:

- la registrazione degli interventi e delle comunicazioni radio-telefoniche;
- le procedure ed il linguaggio da adottare nelle comunicazioni radio fra la Centrale e i mezzi di soccorso nonché l'invio, nei casi previsti, dei messaggi in codice;
- i criteri e i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza: in particolare il codice di criticità assegnato dall'Operatore di Centrale all'intervento da eseguire;
- le modalità riguardanti il cambio di equipaggio e la sostituzione del mezzo, che non devono comportare interruzioni nella operatività dei mezzi;
- le procedure per l'attivazione del servizio, l'assistenza durante il soccorso e il trasporto, la comunicazione alla Centrale dei servizi prestati;
- le modalità di presa in carico del paziente e della consegna dello stesso alla struttura di destinazione;
- le modalità e i tempi di riattivazione del mezzo dopo il trasporto di pazienti infettivi o contaminazioni.

Il personale impiegato deve attenersi alle disposizioni ricevute dalla Centrale Operativa. Il Medico Responsabile dell'Ente integra le procedure e i protocolli ricevuti dall'ARES 118 nel regolamento e nella documentazione operativa dell'Ente stesso, verifica, e quindi, risolve le eventuali contraddizioni/conflicti.

### **Mezzi di Soccorso**

#### *Per affidamenti di medio lungo periodo*

L'Ente dovrà far riportare su tutti i mezzi di soccorso, a proprie cura e spesa, oltre alle scritte e ai simboli previsti dalla normativa vigente, anche il logo dell'Ares 118 e la sigla di identificazione individuale assegnata alle autoambulanze e alle automediche dall'ARES 118. Non sono ammesse dizioni diverse da quelle previste nel DCA n. 8/2011 (ad esempio UTIC, Cardiologia mobile....).. Il codice di identificazione del singolo mezzo dovrà essere riportato anche sul tetto, in colore blu, con dimensioni che ne consentano facilmente la lettura da un elicottero in volo a bassa quota. Il nome o l'acronimo dell'Ente non deve essere predominante e, comunque, non è possibile riportare numeri di telefoni o recapiti dello stesso. La sigla dell'Ente potrà essere apposta, purché di dimensioni inferiori a quella del codice mezzo ARES 118 e realizzata in materiale non rifrangente. Il logo e la sigla identificativa dei mezzi di soccorso potranno essere modificati dall'ARES 118, unilateralmente, in qualunque momento e l'Ente si impegna ad uniformarsi, a propri carico e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta scritta.

#### *Per affidamenti di qualsiasi durata*

Per tutta la vigenza della presente convenzione, i mezzi di soccorso devono essere sempre in perfette condizioni di efficienza, sotto ogni profilo (carrozzeria, motorizzazione, abitacolo di guida, vano sanitario), e mantenute costantemente in tale stato, a cura ed oneri dell'Ente.

Le autoambulanze devono essere dotate di un impianto di climatizzazione automatica per il riscaldamento e il raffreddamento in condizioni di efficienza. Il sistema di evacuazione del gas anestetico non è richiesto. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge e perfettamente funzionanti.

Inoltre, i mezzi di soccorso dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia ed igiene, in particolare per quanto concerne le procedure di sanificazione della cellula sanitaria a cura ed oneri dell'Ente.

Ogni mezzo deve avere un inventario aggiornato dei presidi e delle apparecchiature con relativo numero di serie. Le apparecchiature e i presidi dei mezzi di soccorso dovranno essere costantemente funzionanti ed in buona efficienza e deve essere attestata la loro corretta manutenzione secondo quanto definito dalla ditta produttrice.

L'Ente deve disporre di un numero adeguato di apparecchi elettromedicali e di attrezzature al fine di garantire la sostituzione in caso di guasto di quelli normalmente impiegati.

Il personale deve disporre ed utilizzare una idonea check- list di valutazione della presenza di farmaci e presidi, della funzionalità di strumenti e apparecchiature, della sicurezza di utilizzo del veicolo /nel caso si tratti di veicolo), al fine di verificare l'idoneità a garantire il soccorso nelle migliori condizioni

Nei casi di incapacità a garantire le prestazioni richieste, l'Ente dovrà darne, su linea telefonica registrata o via fax, immediata e documentata comunicazione alla Centrale Operativa e assicurarne le risorse o il ripristino dell'attività entro il tempo massimo di 1 ora.

Il ripristino o l'impiego dei mezzi di soccorso sostitutivi dovrà avvenire nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento. In ogni caso, la C.O. si riserva la possibilità di valutare, sotto la propria responsabilità, le condizioni che hanno portato al fermo mezzo e la situazione contingente, e di disporre, comunque, l'invio del mezzo per specifici interventi.

Ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di un "libretto di bordo", suddiviso per le autoambulanze in due sezioni - autoveicolo e vano sanitario - sul quale dovranno essere annotate giornalmente, a cura e firma rispettivamente dell'autista e dell'infermiere in servizio, tutte le operazioni di manutenzione alla quale il mezzo di soccorso stesso viene sottoposto. Il libretto di bordo deve essere fornito agli equipaggi dei mezzi di soccorso a cura ed oneri dell'Ente, dovrà essere conservato a bordo dei mezzi stessi ed essere sempre ispezionabile dall'ARES 118 per le verifiche e i controlli.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sull'applicazione delle procedure interne relative all'inventario, alla manutenzione e all'applicazione delle check list di controllo.

Le operazioni di lavaggio dell'autoveicolo e, per le autoambulanze, di igienizzazione e sanificazione del vano sanitario, devono avvenire sotto la direzione e responsabilità dell'infermiere, coadiuvato dall'autista e/o dal barelliere, e devono, anche esse, essere annotate sul libretto, unitamente a tutte le avarie verificatesi durante l'espletamento del servizio.

Il Medico Responsabile dell'Ente vigila sul rispetto delle procedure di disinfezione e sanificazione anche alla luce della valutazione dei rischi connessi all'attività di soccorso prestata.

L'Ente deve provvedere, a suo carico ed oneri, ad effettuare le revisioni periodiche previste dal Codice della Strada e dalla Motorizzazione Civile per i mezzi di soccorso e all'osservanza di tutte le norme concernenti la loro circolazione, senza determinare alcuna interruzione nell'espletamento del servizio, ancorché temporanea, ricorrendo all'impiego dei succitati mezzi di soccorso sostitutivi.

Al raggiungimento del limite massimo di cinque anni dalla prima immatricolazione e/o di 200.000 Km di avvenuta percorrenza, l'Ente è tenuto alla sostituzione immediata dei mezzi di soccorso con altri mezzi, nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento.

Tutti i mezzi di soccorso devono essere dotati di "telepass".

16

## Personale

Nel corso dell'intera durata della presente convenzione, l'Ente ha l'obbligo di informare in tempo reale l'ARES 118 delle singole variazioni relative al personale, che si dovessero rendere necessarie, e conseguire l'autorizzazione, per le stesse, da parte della C.O..

L'eventuale sostituzione dei componenti degli equipaggi dovrà essere assicurata con operatori in possesso dei medesimi (o superiori) titoli abilitanti e delle medesime (o superiori) certificazioni relative ai corsi di formazione sostenuti e superati.

Il personale inserito nell'elenco deve possedere i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione.

L'Ente ha l'obbligo di acquisire preventivamente la documentazione attestante il possesso dei requisiti abilitanti (es. Albo, Collegio, Patente) del personale e di trasmetterla tempestivamente all'ARES.

Per i nuovi inseriti devono essere trasmesse le medesime dichiarazioni relative alla situazione contrattuale e alla volontarietà delle prestazioni quando applicabile a seconda dello status di dipendente o volontario del personale.

L'Ente è tenuto a garantire il raggiungimento degli standard di formazione ed il mantenimento della validità dei titoli richiesti per tutti gli operatori titolari e sostitutivi impiegati per l'espletamento del servizio, mediante i "retraining" periodici previsti dalla normativa vigente, con obbligo di comunicare all'ARES 118 la relativa effettuazione.

Al fine di garantire la massima omogeneità della formazione professionale degli operatori dell'Ente con quella degli operatori dell'ARES 118, i corsi di "retraining" abilitanti possono essere effettuati presso l'ARES 118 - U.O. Formazione, con oneri e costi a totale carico dell'Ente stesso. In ogni caso, il personale operante sui mezzi è tenuto a frequentare eventuali ulteriori corsi di formazione prescritti dall'ARES.

Prima dell'avvio del turno di servizio, l'Ente deve comunicare alla Centrale Operativa i nominativi dei componenti dell'equipaggio e la targa del mezzo operativo, secondo le modalità che verranno indicate.

I turni di servizio del personale non dovranno di norma superare la durata di 12 ore consecutive. In caso di eccezionali ed imprevedibili esigenze di servizio potranno essere effettuati turni superiori alle 12 ore e comunque non oltre le 24 ore, purché seguiti da un riposo compensativo almeno della stessa durata.

Il personale dell'Ente deve indossare, durante il servizio, idonee divise fornite dall'Ente, con specifica targhetta con apposto il nominativo e la qualifica dell'operatore; sulle divise dovrà inoltre apparire un logo riportante la denominazione dell'Ente e un riferimento al fatto che l'attività sia svolta per conto dell'ARES 118. Le spese per l'acquisizione ed il lavaggio delle divise saranno a totale carico dell'Ente.

Il personale dell'Ente deve uniformarsi, per quanto applicabile, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'ARES 118. Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Ente si impegna a richiamare, sanzionare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Il personale in servizio deve essere in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana.

ARES si riserva la facoltà di richiedere la motivata sostituzione del personale dell'Ente quando quest'ultimo non consenta il buon svolgimento del servizio. Le segnalazioni e le richieste pervenute

dalla C.O. in questo caso devono essere attentamente valutate e richiedono una risposta scritta rispetto ai provvedimenti adottati.

L'Ente è tenuto, attraverso il Rappresentante legale ed il Medico Responsabile, a:

- vigilare sui comportamenti degli operatori ed applicare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi in materia;
- vigilare sulla competenza professionale dei propri operatori;
- far partecipare il proprio personale alle attività di audit e revisione dei casi svolte da ARES 118;
- far partecipare i propri operatori ai corsi, previsti nel presente documento, a gestione ARES 118, e ad altri ulteriori interventi formativi definiti dall'ARES;
- formare il proprio personale rispetto ai rischi lavorativi e all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- garantire in ogni caso adeguate soluzioni logistiche per le necessità dei propri operatori, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata.

#### **Flussi informativi, privacy e riservatezza**

L'Ente deve fornire, sulla base delle indicazioni e della modulistica fornite dalla Centrale Operativa, su supporto informatico e/o cartaceo, tutti i dati riguardanti l'attività svolta durante gli interventi di soccorso, nonché eventuali difficoltà rilevate nel percorso, anche al fine di riscontrare la congruità del tempo occorso per l'intervento, o alle criticità logistiche.

In particolare, l'Ente si impegna a compilare correttamente e a consegnare alla C.O., le schede di soccorso dei singoli interventi in originale e, quando richiesto, su supporto informatico definito dall'ARES 118, con la tempistica e nei modi da essa indicati.

Le schede di soccorso sono fornite dall'ARES 118 all'Ente, che deve assicurarne la conservazione e la riconsegna alle Centrali Operative territorialmente competenti, secondo le disposizioni dell'ARES 118, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

La non corretta compilazione delle schede e l'inosservanza delle indicazioni ricevute determinano l'applicazione delle penali previste.

L'Ente ed il personale operante nell'attività di soccorso sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ssmmii, (codice in materia di protezione dei dati personali), in concordanza con quanto definito dall'ARES 118 nel Regolamento e nella documentazione inerente la privacy. Il personale dell'Ente non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, notizie o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

L'Ente ha l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso e/o a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione dell'accordo convenzionale.

E' fatto espresso divieto all'affidatario del servizio di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento a quanto oggetto di accordo convenzionale.

Il Rappresentante legale dell'Ente accetta di essere Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi della normativa prima richiamata, sottoscrive apposita lettera di nomina – di cui all'allegato Modello E - e si impegna ad osservare e a fare osservare dal proprio personale le prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti e ad adottare, nei confronti del personale che violi tali obblighi, i provvedimenti previsti nei propri regolamenti in relazione all'inosservanza dei doveri d'ufficio. In ogni caso la responsabilità civile, penale e amministrativa di atti e comportamenti in violazione della normativa è in capo all'Ente (legale Rappresentante)

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARES 118 ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'accordo contrattuale, fermo restando che l'affidatario del servizio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARES 118.

### **Telecomunicazioni**

L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di almeno un telefono cellulare, con oneri relativi alle apparecchiature ed ai costi per le telecomunicazioni interamente a carico dell'Ente.

Le risorse, se previsto, devono essere dotate di apparecchiature radio rice-trasmittenti secondo le modalità e le specifiche stabilite dall'ARES stessa. Queste potranno essere del tipo portatile e veicolare, e la loro installazione sui mezzi di soccorso sarà effettuata a cura dell'Ente, con assunzione dei relativi oneri.

Dal momento in cui il sistema informatico dell'ARES 118 lo permetterà, l'Ente deve consentire la geo localizzazione dei mezzi, sulla base delle indicazioni dell'ARES stessa, impegnandosi a installare sui mezzi, a proprie spese, le idonee attrezzature compatibili con il sistema di Centrale.

Con la tempistica e le modalità indicate dall'ARES 118, l'Ente si deve, inoltre, dotare di idoneo personal computer, comprensivo di collegamento remoto (es. ADSL), dedicato alla registrazione informatica dei dati relativi agli interventi, che sarà effettuata dal personale dell'Ente stesso. Il mancato inserimento dei dati costituisce grave inadempienza relativamente all'accordo convenzionale.

### **Osservanza delle condizioni normative per i dipendenti e per i volontari**

Nella gestione dei rapporti con il personale, l'Ente è tenuto a osservare e a fare osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti in materia di igiene, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Ente dà atto che il Committente ha fornito tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area ove opererà il proprio personale.

L'Ente potrà utilizzare il personale volontario esclusivamente nell'ambito dei volontari registrati all'Ente medesimo secondo le norme vigenti in materia, anche rispetto all'applicazione del D. Lgs. 81/2008 e smi.

Nel caso di utilizzo di personale dipendente, l'Ente si impegna:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro ed in tema di igiene e di sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività oggetto dell'accordo convenzionale, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali ed

integrativi di lavoro, individuati e applicabili alla data di stipula dell'accordo contrattuale alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi precedenti vincolano l'affidatario per tutto il periodo di validità del servizio in affidamento, anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Si applica la disciplina di cui agli artt. 4, 5 e 6 del DPR n 207/2010.

L'Ente è tenuto, altresì:

- alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche;

- ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.

L'Ente si impegna altresì a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Il personale inserito nell'elenco deve assoggettarsi alle precauzioni e alle misure preventive stabilite dall'Ente. Quest'ultimo si impegna a fornire al proprio personale in servizio appositi dispositivi di protezione individuale, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare, ma non esclusivamente, relativamente a:

- protezione dal rischio chimico e biologico;

- visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada;

- ausilio durante la movimentazione dei pazienti.

Il Rappresentante Legale dell'Ente sottoscriverà al momento dell'affidamento del servizio il Documento Unico di Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI).

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone fornite dall'Ente sono a carico dell'Ente stesso, il quale ne è l'unico responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell'ARES 118 o in solido con questa con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ARES medesima e di ogni indennizzo.

Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri, l'Ente dovrà dar prova anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ARES 118 prima della attivazione della convenzione ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso della vigenza della convenzione stessa.

L'Azienda è, pertanto, sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni eventualmente subiti dal personale delle ambulanze impegnate nel servizio durante lo svolgimento di interventi effettuati sulla base del presente documento, ovvero per danni provocati a terzi dai mezzi impiegati.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Ente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

### **Dotazioni**

L'Ente deve attrezzare tutti i mezzi di soccorso con le dotazioni farmacologiche e presidi sanitari contenuti nella check list consegnata da parte della Centrale Operativa dell'Ares 118 di riferimento e comunque legata ai protocolli e procedure di C.O.

Sono a carico dell'Ente tutte le spese relative all'impiego dei mezzi di soccorso, ivi compresi i farmaci, i presidi, l'ossigeno, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il carburante, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale. Le relative spese sono ammesse al rimborso nei limiti di quanto previsto e disciplinato nel Modello A.

I soli farmaci ed i presidi sanitari che, pur essendo previsti dai protocolli di C.O., risultino di esclusiva confezione ospedaliera e non reperibili al di fuori del contesto ospedaliero, sono forniti dall'ARES 118 all'Ente con addebito dei relativi costi.

I presidi, gli strumenti e le schede da utilizzare nell'eventualità di gestione di maxiemergenze ed eventi maggiori sono descritti nei corsi di formazione e sono forniti in comodato d'uso gratuito dall'ARES 118, da riconsegnare al termine del rapporto.

Per tutta la durata del presente accordo, l'Ente deve rendersi disponibile ad utilizzare eventuali strumenti e/o dotazioni che l'ARES 118 riterrà di fornire in comodato d'uso gratuito per migliorare il servizio e dovrà essere restituita al termine dello stesso.

L'Ente, per tutta la durata del presente atto, deve presentare il contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali e produrre la documentazione delle procedure in essere al momento dell'affidamento.

### **Obbligazioni specifiche dell'Ente**

Oltre alle obbligazioni già previste nel presente atto, l'Ente si impegna, in aggiunta a oltre a quanto previsto in altre parti del presente accordo, a:

- a) osservare, nell'andamento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARES 118
- b) comunicare tempestivamente ad ARES 118 le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

### **Articolo 7 – Costi e Rendicontazione**

L'ARES 118 ricorrerà all'Ente per le attività oggetto della presente convenzione, con applicazione dei rimborsi indicati nel "Modello A" del presente accordo.

I rimborsi di cui al "Modello A" costituiscono preventivi di spesa necessaria massima e, pertanto, fissati quale "tetto massimo rendicontabile" sulla base di presentazione di documentazione che certifichi i costi effettivamente sostenuti dal soggetto esecutore al fine di verificare la coerenza con quanto rimborsato. I rimborsi, quindi, saranno riconosciuti solo a consuntivo, a fronte di spese documentate. Non sarà ammesso un rimborso costi che superi il predetto tetto massimo.

ARES 118 corrisponde al soggetto esecutore i rimborsi dovuti ai sensi dei commi precedenti sulla base della documentazione contabile e della documentazione giustificativa delle spese trasmessa che deve essere presentata dal soggetto esecutore al Direttore UOC SUES di riferimento (Centrale Operativa) con cadenza mensile corredata da sintetica relazione sull'attività svolta.

La rendicontazione deve rispettare lo schema di rendiconto gestionale indicato nel "Modello A" per ciascuna unità di prodotto impiegata.

I rimborsi previsti nella presente convenzione e nello "schema di rendiconto gestionale" sono fissati quale tetto massimo erogabile al soggetto esecutore. Il documento contabile e "schema di rendiconto gestionale" sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente e dal legale rappresentante del soggetto esecutore.

Lo "schema di rendiconto gestionale" dovrà certificare i costi dal soggetto esecutore sostenuti al fine di prestare il servizio de quo in modo da garantire l'esclusivo rimborso da parte dell'ARES dei suddetti costi nonché, quindi, di evitare qualsivoglia sovracompenrazione e/o sovvenzione.

ARES 118 provvede alla liquidazione previa verifica della corrispondenza tra i servizi prestati e i servizi richiesti o autorizzati nonché esame della documentazione presentata a rendiconto secondo lo schema di cui al "Modello A", avuto riguardo dell'insuperabilità del tetto massimo di rimborso specificato sempre nel "Modello A".

Detti costi sono comprensivi di ogni onere necessario alla esecuzione del servizio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, relativi alle spese per il personale, mezzi, manutenzioni, strutture, logistica, divise, formazione, vigilanza sanitaria, reperimento postazioni, gestione postazioni e comunque ad ogni spesa sostenuta dal soggetto esecutore per l'esecuzione del servizio oggetto della convenzione.

Sono a carico dell'Ente e/o del soggetto esecutore, intendendosi ricompresi nel costo massimo rendicontabile e quindi rimborsabile disciplinato dal Modello A, oltre a tutti gli oneri, costi, spese e rischi relativi al servizio, ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione.

L'Ente accetta, senza riserva alcuna, il sistema di rendicontazione proposto da ARES, con specifico riguardo alle tipologie di oneri messi a rimborso per il quale deve essere presentata adeguata documentazione, e per questo non potrà vantare diritti od altri rimborsi ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti, sottoscrivendo, pertanto, ogni singolo MODELLO allegato al presente atto, parti integranti e sostanziali dello stesso.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra resteranno ad esclusivo carico dell'Ente. A tal fine, l'Ente dichiara di aver valutato tutti gli elementi previsti nel costo massimo rendicontabile, e quindi rimborsabile, disciplinato dal Modello A, e che, non potrà, pertanto, in nessun caso avanzare pretesa di ulteriori rimborsi nei confronti di ARES 118.

#### **Articolo 8 – Pagamenti**

Le prestazioni saranno rimborsate previa presentazione della richiesta di rimborso da parte dell'Ente.

L'ARES potrà contestare la richiesta di rimborso emessa e la relativa rendicontazione in qualsivoglia momento dall'invio della stessa da parte dell'Ente. L'importo della richiesta di rimborso verrà corrisposto da ARES 118, previa verifica del documento unico di regolarità contributiva, se e dove

previsto, entro ..... dalla ricezione della richiesta di rimborso, mediante bonifico bancario presso il conto corrente dedicato indicato.

Le parti espressamente convengono che alla presente convenzione non avendo natura di transazione commerciale non si applica la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 di Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002.

Le parti, fermo restando quanto convenuto al comma che precede, espressamente ed in ogni caso dichiarano che, ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 5 lett. b), del D. Lgs. n. 231/2002, i termini di pagamento di cui sopra vengono pattuiti in misura superiore rispetto a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4, del D.Lgs. n. 231/2002 trattandosi di negozio in cui il debitore è una pubblica amministrazione, convenendo che ciò è oggettivamente giustificato dalla natura particolare della convenzione, dalle sue caratteristiche e dalla previsione normativa di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del citato D. Lgs. a mente del quale i termini ordinari di cui al comma 2 del D. Lgs. n. 231/2002 sono normalmente raddoppiati.

Le parti, inoltre, dichiarano che i termini sopra pattuiti non sono gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 231/2002 avuto riguardo alla prassi commerciale, alla prestazione oggetto del servizio ed all'esistenza di motivi oggettivi legati alle procedure necessarie al Committente per ottenere la liquidazione dei compensi maturati da parte degli Enti preposti.

Qualora i pagamenti non siano effettuati nei termini di cui sopra, saranno dovuti gli interessi al tasso legale, restando inteso che il calcolo del termine di cui sopra per la decorrenza degli interessi da ritardato pagamento non terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda da parte di ARES 118 di somministrazione delle somme necessarie agli Enti proposti alla liquidazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente tesoreria di ARES 118.

In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei rimborsi dovuti, l'Ente potrà sospendere i servizi e, qualora si rendesse inadempiente a tale obbligo, la convenzione si potrà risolvere di diritto per inadempimento dell'Ente mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte di ARES.

#### **Articolo 9 – Cessione di crediti**

E' consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente accordo, per la quale l'ARES 118 concede con la firma del presente atto il relativo nulla osta.

#### **Articolo 10 - Copertura assicurativa del personale addetto ai servizi e dei terzi trasportati**

L'Ente è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni ad essa richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo comunque in caso di danno il risarcimento del medesimo.

L'Ente, ai sensi della presente convenzione, è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché previdenziali ed assistenziali, per gli eventuali dipendenti, pena la sospensione o la revoca della convenzione.

L'Ente solleva l'ARES da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso e il personale in servizio), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione riconducibili a persone e/o mezzi forniti dallo stesso Ente, ovvero per danni provocati da terzi.

L'Ente è pertanto tenuto a stipulare idonee ed adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata con specifica menzione della copertura relativa all'attività sanitaria prestata e con massimale non inferiore a € 2.500.000 per sinistro, nonché per la copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale e, in particolare:

- stipulare per il personale dipendente o in collaborazione le polizze assicurative obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
- stipulare per il personale volontario e dipendente le assicurazioni per danni a sé e a terzi, ed eventualmente polizze aggiuntive se previste da norme di legge per la natura particolare dei rischi connessi al servizio, con massimale di almeno € 2.500.000,00 per sinistro;
- stipulare per i propri mezzi messi a disposizione dell'Azienda le polizze assicurative obbligatorie per legge (RC auto con copertura per il personale dell'equipaggio e per i terzi trasportati presenti a bordo) con almeno i seguenti massimali:

€ 5.000.000,00 per sinistro;

€ 5.000.000,00 per persona infortunata;

€ 1.000.000,00 per danni a cose e animali.

L'Ente è tenuto a trasmettere copia dei documenti assicurativi con indicazione del massimale al Direttore della UOC AA.GG. dell'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ARES l'Ente dovrà trasmettere alla UOC AA.GG. copia della denuncia assicurativa.

#### **Articolo 11 – Verifica - Controllo e Sanzioni**

Durante la vigenza del presente rapporto convenzionale, l'ARES 118 si riserva, in qualunque momento, il controllo sull'esecuzione dello stesso al fine di verificarne la qualità.

Il controllo può essere effettuato dal Direttore della Centrale Operativa, dalle UUOO preposte o da altro personale dell'ARES 118 specificamente individuato.

ARES 118 si riserva la possibilità di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento organizzati dall'Ente.

L'Ente assume l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli nonché di mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti nel corso delle verifiche.

Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente documento, il Direttore della C.O., sulla base di una relazione motivata e documentabile, propone l'applicazione delle penalità descritte nella seguente tabella.

#### **Non conformità e sanzioni**

<i>Non Conformità</i>	<i>Penalità</i>	<i>Note</i>
mancata comunicazione delle variazioni relative all'autorizzazione	€ 300	

Non Conformità	Penalità	Note
interruzione dell'operativa dei mezzi > di 1 ora	€ 300	
inosservanza delle indicazioni e procedure della C.O.	€ 300	se non conseguenze maggiori
mezzo con diciture, segni e simboli non corretti	€ 300	
mezzo con carenze igieniche, di efficienze ed efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi o acustici non perfettamente funzionanti)	€ 500	
manca di inventario con n° serie apparecchiature	€ 300	
incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	€ 500	
mancato utilizzo check-list farmaci o presidi	€ 500	
manca del libro di bordo del mezzo	€ 500	
incompleta o carente utilizzo del libretto	€ 500	
manca comunicazione di incapacità al soccorso (avaria apparecchiatura salvavita, mancanza di figura professionale sanitaria)	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
utilizzo di un mezzo che ha superato i requisiti previsti (immatricolazione – chilometraggio) -	€ 1.000	
Utilizzo di personale non previsto in elenco o non comunicato	€ 1.000	
Non immediata trasmissione dei certificati abilitanti preventivamente acquisiti	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
Personale non in possesso dei requisiti di formazione	€ 1.000	
Manca del barelliere	€ 500	
Manca o non corretta comunicazione nominativi equipaggi e targa	€ 1.000	
Orari di lavoro superiori a 24h	€ 1.000	
Reiterato comportamento scorretto del personale già oggetto di segnalazione	€ 300	
Manca o non pertinente risposta a segnalazione scritta di comportamento scorretto	€ 500	
Divisa non conforme e manca esibizione cartellino	€ 500	
Manca formazione ai rischi lavorativi	€ 1.000	
Manca disponibilità/utilizzo DPI	€ 1.000	
Non applicazione delle procedure interne privacy	€ 1.000	se non conseguenze maggiori
Inefficienza dell'apparecchiatura o incapacità uso radio/localizzazione satellitare	€ 1.000	A test mancato

L'Ente è tenuto a corrispondere le penalità sopra stabilite, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Ai fini di quanto previsto dal presente atto, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Ente esegua le prestazioni convenzionali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente documento; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Ente da ARES 118 e l'Ente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Ente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

ARES 118 potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Ente a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Ente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.

L'Ente prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARES 118 a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ARES si riserva la facoltà di risolvere la convenzione quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale e fatta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.

Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.

L'applicazione delle penali non solleva l'Ente dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione della convenzione e che dovessero derivare dall'incuria dell'Ente.

Gli eventi che potrebbero comportare inadempimento devono essere immediatamente comunicati alla Centrale Operativa.

La penale sarà proposta dal Direttore della Centrale Operativa competente per territorio e applicata da ARES 118 con atto deliberativo del Direttore Generale.

### **Articolo 12 – Recesso e Risoluzione**

ARES può recedere dalla convenzione in qualsiasi momento e senza onere alcuno, fatto in ogni caso salvo l'obbligo di corrispondere all'Ente esclusivamente quanto allo stesso dovuto per le attività fino a quel momento effettivamente poste in essere in attuazione della convenzione, senza alcun ulteriore riconoscimento, indennizzo o risarcimento. A tal fine, l'Ente dichiara di rinunciare espressamente ora per allora a sollevare eccezione di sorta e/o domanda di indennizzo, risarcimento, mancato utile, danno precontrattuale ed in generale ogni ulteriore compenso e/o rimborso anche in deroga a quanto previsto dagli art 1671 e 1672 c.c.

ARES 118 ha il diritto di risolvere la convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dichiarando, mediante raccomandata A/R all'Ente l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, oltre che nelle ipotesi di cui all'art 135 del D.Lgs. n 163/2006, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Ente sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D. Lgs, 159/2011 e s.m.i.
- b) perdita da parte dell'Ente dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. n 163/2006;

- c) stato di insolvenza dell'Ente, assoggettamento dell'Ente a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione;
- d) inadempimento da parte dell'Ente all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui al presente atto;
- e) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del ARES, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto della convenzione nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- f) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
- g) ammontare delle penali applicate superiori a 10% dell'importo contrattuale;
- h) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Ente alla atto di sottoscrizione del presente documento;
- i) mancato adempimento delle prestazioni convenzionali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nonché difformità tra le caratteristiche dei servizi svolti e quelli richiesti;
- j) per frode amministrativa e contabile;
- k) qualora l'Ente richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- l) in caso di sospensione o non esecuzione delle attività oggetto del servizio non giustificata;
- m) in caso di utilizzo del mezzo durante gli orari di disponibilità per attività diverse dall'oggetto della convenzione;
- n) in caso di mancanza di consegna della documentazione assicurativa;
- o) in caso di personale che non ha completato il percorso Formativo clinico dopo 180 giorni: > 20%;
- p) svolgimento da parte di personale non volontario di più del 50% dei turni, ove prescritto;
- q) in caso di mancata applicazione dei contratti per il personale dipendente;
- r) in caso di presenza di lavoro nero;
- s) in caso di mancato spostamento dello stazionamento/postazione rispetto alle nuove esigenze;
- t) in caso di gravi o ripetute inadempienze D.Lgs. n. 81/2008;
- u) in caso di gravi o ripetute inadempienze privacy/riservatezza;
- v) qualora l'Ente ometta ripetutamente (>2 volte) l'osservanza dell'articolo relativo alle figure componenti il personale necessario e alle caratteristiche del mezzo;
- w) mancato rispetto del debito informativo (mancata consegna > 0,1% oppure incompleta o non corretta compilazione delle schede > 1%);

- x) ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo (>3 volte);
- y) perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al soccorso-trasporto infermi);
- z) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della convenzione;
- aa) sub appalto o in genere sub affidamento senza preventiva autorizzazione;
- bb) cessione in tutto o in parte della convenzione a soggetti esterni all'articolazione dell'Associazione;
- cc) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e alla normativa vigente;
- dd) ogni circostanza che possa far venire meno, a giudizio della Amministrazione, la fiducia nell'Ente posta a fondamento della presente convenzione.

La risoluzione sarà disposta sulla base degli esiti dei controlli che l'Azienda porrà in essere per il tramite delle proprie strutture ovvero di qualsiasi evidenza che possa attestare l'inadempimento sopra indicato. Al fine di definire i ruoli e le responsabilità del controllo, ARES 118 con deliberazione n. 267/dg del ha approvato il Regolamento Controllo Enti terzi.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Ente rispetto alle previsioni, ARES assegnerà un termine congruo rispetto alla prestazione richiesta che, salvi i casi d'emergenza, non potrà essere superiore a 12 ore, per compiere le prestazioni in ritardo, e darà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ARES verificherà, in contraddittorio con l'Ente, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compilerà processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento o al DEC ove nominato. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, ARES, su proposta del Responsabile del Procedimento o del DEC ove nominato, procederà a deliberare la risoluzione della convenzione.

ARES 118 si riserva il diritto di richiedere la risoluzione della convenzione per inadempimento anche ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di risoluzione, ARES 118 si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione a terzi in danno dell'Ente inadempiente, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R o Pec, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In tutti i casi di risoluzione è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere all'Ente il risarcimento dei danni subiti.

### **Articolo 13 – Atti modificativi**

Ogni modifica al presente accordo dovrà formare oggetto di una clausola aggiuntiva scritta, stipulata alle stesse condizioni della convenzione; nessun accordo verbale in tal senso può essere vincolante per le parti contraenti.

Ogni comunicazione fatta nel quadro dell'esecuzione della presente convenzione deve avere forma scritta ed essere inviata al seguente indirizzo:

per ARES 118: Via Portuense n. 240 – 00149 Roma pec

per l'Ente .....

#### **Articolo 14-Responsabili della Gestione Organizzativa, Amministrativa e Contabile**

L'Ente indica sin da ora nelle persone di:

- ....., il Direttore Tecnico
- ..... i responsabili per la gestione amministrativa e contabile del presente accordo, il quale pertanto provvederà alla rendicontazione dei servizi resi ed alla relativa emissione della richiesta di rimborso ed incasserà gli importi a rimborso dei relativi costi da parte di ARES.

Per sua parte Ares 118 nominerà il Direttore dell'Esecuzione.

#### **Articolo 15 - Rispetto obblighi di tracciabilità.**

Devono essere rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

A tal fine l'Ente si obbliga a comunicare all'ARES gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai rimborsi per il presente servizio, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla gara, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

#### **Articolo 16 – Responsabilità del Contraente**

L'Ente, insieme con i responsabili di cui all'art. 14 sarà tenuto allo svolgimento del controllo e della garanzia della qualità dei servizi di cui al presente accordo.

#### **Articolo 17 – Sicurezza e riservatezza e normativa anti Plantouflage – revolving doors**

L'Ente tratterà come riservate tutte le informazioni e i dati ottenuti nel quadro dell'esecuzione del presente accordo il tutto come meglio specificato nell'allegato Modello E "Flussi informativi, privacy e riservatezza – Atto di nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" alla presente convenzione.

L'Ente si impegna a sottoscrivere la dichiarazione "PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS" di cui al Modello F, anch'esso allegato alla presente convenzione.

#### **Articolo 18 – Adeguamento a modifiche regolamentari**

Qualora nel corso della vigenza della presente convenzione, si renda necessario regolamentare diversamente le modalità di interfaccia con la C.O. l'Ente provvederà a sottoscrivere la nuova procedura che costituirà *addendum* al presente atto.

#### **Articolo 19 – Foro giurisdizionale competente**

Qualsiasi controversia tra le Istituzioni e il Contraente o qualunque pretesa, da una parte o dall'altra, basata sul presente contratto quadro, che non abbia potuto formare oggetto di una composizione amichevole tra le parti contraenti, è sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

**Articolo 20 - Allegati**

Si allegano alla presente convenzione i seguenti allegati per costituire parte integrante:

1. **Modello A** "Rimborso massimo erogabile per tipologia di prestazione/schema rendiconto gestionale";
2. **Modello B** "Richiesta attivazioni servizio";
3. **Modello C** "Elenco mezzi di soccorso" (Elenco mezzi di soccorso regolarmente autorizzati al soccorso sanitario che si intendono utilizzare per lo svolgimento del servizio);
4. **Modello D1** "Elenco personale alla stipula della convenzione" (Elenco delle unità di personale regolarmente abilitato al soccorso" delle quali dispone l'Ente/Associazione/Istituzione complessivamente);
5. **Modello D2** "Elenco personale all'atto dell'affidamento" (Elenco delle unità di personale" che si propone per lo svolgimento del servizio oggetto di convenzione tra quelli inclusi nel precedente modello);
6. **Modello E** "Flussi informativi, privacy e riservatezza – Atto di nomina Responsabile esterno del trattamento dei dati personali";
7. **Modello F:** dichiarazione "PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS".

Roma.....

**Azienda Regionale Emergenza Sanitaria**  
**ARES 118**  
**Il Direttore Generale**  
*Dott.ssa Maria Paola Corradi*

**Ente**  
.....  
**Il Rappresentante Legale**  
*Dott. ....*

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, l'Ente prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli: artt. 3, 5, 6, 7, 8 e 12.

**Ente**  
.....  
**Il Rappresentante Legale**  
*Dott. ....*